

TRIBUNALE DI BARI
ATTO DI CITAZIONE
PER

- **RIVA FORNI ELETTRICI S.P.A.** p.iva 007969220966, con sede legale in Milano in viale Certosa n. 249, in persona del Presidente del C. d A. Sig Claudio Riva;
- il sig **Claudio RIVA** in proprio C.F. RVICLD56D28F205X;
- il sig. **Fabio Arturo RIVA**, cod fisc RVIFRT54L20F205X;
- il sig. **Nicola RIVA**, cod fisc RVINCL58H16F205Y;

rappresentati e difesi in virtù di procure - da considerare in calce - rilasciate su fogli separati materialmente congiunti al presente atto ex art 83 c.p.c. comma terzo, dall'avv. **Bernardino Pasanisi** del foro di Taranto con domicilio professionale in Taranto al Corso Umberto I n. 129 (C.F. PSNBNR67A15L049X, PEC PASANISI.BERNARDINO@ORAVTA.LEGALMAIL.IT FAX 099 4533876), e con domicilio eletto in Bari alla via Abbrescia 102 presso l'avv Giovanni Schiavoni;

ATTORI

CONTRO

EDITRICE DEL SUD -EDISUD S.P.A., società editrice del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" con sede in Bari in VIA Scipione L'africano 264 p. iva 02492480724;

Cosimo MAZZA nato a Grottaglie il 6 Febbraio 1971 e residente in Taranto
n. 8 Cod. fisc. MZZCSM71B06E205R;

Giuseppe De Tomaso, nato a Bari il 25 novembre 1956 residente a Turi - BA
l/d direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", Cod. Fisc. DTMGPP56S25A662K;

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

1. La Riva Forni Elettrici s.p.a. è una società del gruppo Riva costituita nel 2012 per scissione della Riva Fire s.p.a. la società è parte, quale responsabile civile per illeciti amministrativi dipendenti da fatto reato, nel **processo penale "Ambiente Svenduto"** RGNR 938/2010 pendente dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto. Gli attori persone fisiche sono i fratelli germani Riva figli del compianto ing. Emilio Riva.

Claudio Riva è anche presidente del C. d A. di Riva Forni Elettrici.

Nicola Riva ha rivestito la carica di Presidente del C. d A. di Ilva s.p.a. ed è, per tale ragione, imputato nel processo penale dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto, RGNR 938/2010, "Ambiente Svenduto".

Fabio Arturo Riva ha rivestito la carica di amministratore di Ilva spa ed è anch'egli imputato nel processo penale "Ambiente Svenduto".

2. La famiglia Riva è nota in ambito nazionale ed internazionale per l'attività imprenditoriale esercitata nel settore della siderurgia. Notorietà che in Puglia ed a Taranto è ancora maggiore trattandosi della città sede dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa.

Nella cronaca dei quotidiani nazionali, regionali e cittadini dal 2012 ci si occupa quotidianamente delle vicende relative allo stabilimento siderurgico di Taranto di proprietà della società ILVA s.p.a. In particolare ad assumere rilievo di cronaca giudiziaria è il processo penale denominato "Ambiente svenduto", nel quale si trovano coinvolti in qualità di responsabili civili ed imputati la società Riva Forni Elettrici ai sensi della legge 231/2001 nonché il Rag. Fabio Arturo Riva ed il Rag. Nicola Riva, insieme ad altri imputati tra i quali il

sindaco di Taranto, il Presidente della provincia, l'assessore regionale all'ambiente ed altre figure istituzionali rilevanti.

3. Lo stabilimento siderurgico di Taranto è ritenuto un'impresa di rilevanza strategica nazionale e la cronaca politico economica nazionale è quotidianamente occupata dalle notizie sulla situazione della produzione e, negli ultimi tempi, da quelle sull'imminente acquisizione da parte di una nuova cordata di imprenditori.

4. Nel 1995 lo stabilimento siderurgico tarantino, sino ad allora statale, veniva acquistato dalla società ILVA s.p.a. partecipata da Riva Fire s.p.a., holding del gruppo Riva (dalla quale, come detto, è nata per scissione l'odierna attrice Riva Forni Elettrici s.p.a.), e sino al commissariamento avvenuto nel 2012 il C.d.A. di Ilva s.p.a. è stato composto da membri della famiglia Riva.

5. Nel 2012 lo stabilimento siderurgico è stato sottoposto a sequestro penale preventivo nell'ambito del procedimento penale "Ambiente svenduto" rg 938/2010 aperto dalla Procura della Repubblica di Taranto sulla supposta consumazione di varie figure di reato incidenti sulla tematica ambientale e su altre ipotesi di reato collegate, quali supposti fatti di corruzione e reati associativi.

6. Dalla data del sequestro penale i Riva hanno perso il controllo dapprima dello stabilimento siderurgico di Taranto e successivamente anche della società proprietaria dello stesso Ilva s.p.a. per la quale dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria con la nomina dei commissari straordinari è proseguito il declino finanziario culminato con la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Milano.

7. Va aggiunto che Ilva s.p.a. nel 1995 rilevando lo stabilimento siderurgico dalla società a partecipazione statale Fintecna s.p.a. ne aveva risollevato le sorti finanziarie trasformandolo poi nel corso degli anni, con investimenti eseguiti per oltre quattro miliardi di euro, da industria pubblica obsoleta, quale era diventata anche a causa del cronico deficit finanziario, in uno stabilimento modello richiamato nelle pubblicazioni e linee guida internazionali come esempio della migliore tecnologia in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

8. Dal 2012 con l'emissione delle misure cautelari personali e reali da parte della magistratura ionica, a carico, le prime degli amministratori e dirigenti di Ilva s.p.a. e la seconda dell'azienda stessa, è iniziato, con lo spossamento dei Riva dall'azienda, un declino culminato nel gennaio 2015 con la dichiarazione dello stato di insolvenza ad opera del Tribunale di Milano. Il processo penale rg 938/2010 si trova ora nella fase delle formalità preliminari all'apertura del dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2016 con i seguenti capi di imputazione:

(Riva Emilio — posizione stralcata), Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Archinà Girolamo, Perli Francesco, Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebaloli Giovanni, Pastorno Agostino, Bessone Enrico A) per il delitto di cui all'art. 416, c. 1, 2 e 5 c.p. perché partecipavano ad un'associazione per delinquere, composta da più di dieci persone, promossa, organizzata e diretta da RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo

Fabio, CAPOGROSSO Luigi, LEGNANI Lanfranco e CERIANI Alfredo allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p. nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d'ufficio. In particolare: RIVA Emilio (quale Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. sino al 19-05-2010, attualmente Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Nicola (quale Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. dal 19-05-2010 sino al 09.07.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Arturo Fabio (quale Vice Presidente del C.d.A. dell'ILVA S.p.a., consigliere ed amministratore delegato sino al 22.05.2007, attualmente Vice Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), CAPOGROSSO Luigi (quale Direttore e gestore dello stabilimento ILVA sino al 03.07.2012 e dipendente ILVA S.p.a. sino al 28.09.2012), provvedevano ad intrattenere costanti contatti tra loro stessi ed ARCHINA', al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l'emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento ILVA S.p.a., concordando così le possibili soluzioni, individuando i soggetti di vari livelli (politico/istituzionale, mass media, organizzazioni sindacali, settore scientifico, clero) da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari e incaricati di vari uffici, provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento ILVA S.p.a., al fine di ridimensionare problematiche anche gravi in materia ambientale ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell'attività produttiva senza il rispetto anzi in totale violazione e spregio della normativa vigente, in ciò facendo leva anche sul ruolo specifico ricoperto da taluni dei soggetti contattati, ingenerando talvolta nei medesimi la fondata convinzione di dover sottostare alle indicazioni/pressioni ricevute, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, giungendo persino a compiere fatti di corruzione, di concussione e falso in relazione ad atti di un procedimento penale nell'ambito del quale gli stessi risultavano essere indagati; LEGNANI Lanfranco (quale fiduciario della famiglia Riva, "direttore-ombra" dello stabilimento sino al 02.10.2009), CERIANI Alfredo (quale fiduciario della famiglia Riva, responsabile di tutta l'area a caldo del medesimo stabilimento con il compito precipuo di massimizzare la produzione), PASTORINO Agostino (quale fiduciario della famiglia Riva, responsabile dell'area Ghisa nonché degli investimenti in tutte le aree dello Stabilimento ILVA), REBALIOLI Giovanni (quale fiduciario della famiglia Riva con compiti di gestore dell'area Parchi Materie Prime — P.A.R. e dell'area Impianti Marittimi — I.M.A.) e BESSONE Enrico, (quale fiduciario — dipendente della RIVA FIRE S.p.a., responsabile dell'area manutenzione meccanica delle acciaierie) provvedevano a governare e gestire in modo occulto lo stabilimento ILVA di Taranto, e specificamente l'area a caldo e manutentiva dello stesso, condividendo ed attuando le decisioni e le scelte dei vertici della proprietà, al fine di rendere concreto il programma associativo teso all'ottenimento del massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento; ARCHINA' Girolamo (quale responsabile addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a.) provvedeva a fornire il suo fondamentale apporto nella realizzazione dei reati scopo del sodalizio, in quanto, in perfetta unità d'intenti con i vertici della proprietà e della dirigenza dello stabilimento ILVA S.p.a., intratteneva costantemente contatti con gli esponenti dei vari settori di interesse, recandosi personalmente presso i loro uffici o chiamandoli direttamente sulle loro utenze cellulari, premendo per il buon esito di ogni singola richiesta e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività produttiva al di fuori dei limiti di legge, provvedendo in un'occasione a consegnare materialmente a LIBERTI Lorenzo la somma di denaro di € 10.000,00 (diecimila), attinguta dalle disponibilità di ILVA S.p.a., quale retribuzione non dovuta in quanto corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto di una consulenza tecnica disposta dal P.M., in un'altra a tentare di costringere un dirigente della Provincia di Taranto ad assumere un atteggiamento di favore nei confronti di ILVA S.p.a. in riferimento a richieste presentate per autorizzazioni in materia ambientale; PERLI Francesco (quale legale del Gruppo RIVA) provvedeva ad intrattenere rapporti diretti e non "strettamente istituzionali" con funzionari della Regione Puglia e del Ministero dell'Ambiente ed in particolare con i membri della Commissione "IPCC-AIA", al fine di ottenere, pur in presenza delle gravi criticità dello stabilimento, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa allo stabilimento ILVA di Taranto, ottenendo, tra l'altro, l'accettazione, da parte della suddetta commissione, del 90% delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza dello stabilimento, ivi compresa la realizzazione di un barriera in luogo della copertura dei parchi minerali, osteggiata dai vertici dell'azienda, in quanto ritenuta economicamente insostenibile, provvedendo altresì a "pilotare" l'ispezione presso lo stabilimento fonico da parte del gruppo istruttore della procedura AIA; In Taranto dal 1995, sino al 06.09.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

(Riva Emilio), Riva Nicola, Riva Arturo, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebaloli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà 7 Giralamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo

**B) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 434, comma primo e secondo, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria — ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso; in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato;
In Taranto-Statte dal 1995 e sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa**

(Riva Emillo), Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capoprosso Luigi, Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebatall Giovanni, Pastorino Mastino, Bessone Enrico, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo

C) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 437, comma 1, 2, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive

in

atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e che si diffondevano sia all'interno dello stabilimento siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa (malattia e morte) e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20108/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato;
In Taranto dal 1995 e sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Buffo Adolfo, Colucci Antonio e Giovinnazzi Cosimo

D) per i reati di cui agli artt. 113, 589 co.2 c.p., 15, 18 c.1 lett. f), 19 c.1 lett. A), 64, 71 c.1 D.Lgs. n.81/08 e 2087 c.c. perché Buffo Adolfo quale direttore dello stabilimento siderurgico Ilva, Colucci Antonio quale dirigente con poteri decisionali e di spesa con funzioni di Capo Area Logistica Operativa- responsabile IMM-IV sporgente, responsabile sbarco materie prime e reparto Movimento Ferroviario attinente la movimentazione e spedizione dei prodotti via mare, via strada e via ferrovia, Giovinnazzi Cosimo quale capo del reparto Movimento Ferroviario, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imbecillità nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate e, in particolare, omettendo tutti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di dotare i lavoratori di attrezzature idonee ed appropriate alle lavorazioni da svolgersi (come in seguito specificato in ordine alla mancata dotazione di staffe ferma-carro sui convogli ferroviari), nonché omettendo di vigilare sull'effettiva osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro ed omettendo di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature fossero utilizzate in conformità alle istruzioni di uso (nel caso di specie, mancata osservanza delle procedure operative del movimento ferroviario), cagionavano il decesso di Marsella Claudio, lavoratore dipendente di Ilva S.p.a. avente mansioni di locomotorista del reparto Movimento Ferroviario.

Elementi della condotta colposa:

All'interno dello stabilimento, nella zona denominata Parco Ovest nei pressi del V° sporgente Ilva laddove vengono trasportati su via ferrata dapprima e stoccati in seguito coils e bramme prodotti nello stabilimento, a seguito di richiesta di manovra formulata dal reparto Finitura Nastri (FNA2) il Marsella, nello svolgimento delle sue mansioni, si era posizionato alla guida del locomotore siglato LDE59 da 110 tonnellate in modo da procedere all'aggancio dello stesso ad un convoglio di complessivi sette vagoni carichi di bramme sistemati sul 1° tronchino del Parco Ovest che dovevano essere trasportati al deposito bramme n.2 (DBS/2). Costui, quindi, iniziava l'operazione di aggancio dei due rotabili - entrambi dotati di ganci per l'accoppiamento automatico dei mezzi- posizionando il comando del locomotore in folle per farlo procedere per inerzia sino all'aggancio dei carri quando, in ragione dell'anzidetta negligente organizzazione delle lavorazioni in atti e della mancata dotazione di attrezzature efficienti ed idonee alle

*lavorazioni da effettuarsi atteso che, in particolare, la testata del locomotore e quella dei carri ferroviari non venivano poste, per effettuare le manovre necessarie all'aggancio, alla prevista distanza di sicurezza di mt.3 e né il locomotore, né il convoglio risultavano immobilizzati in quanto privi di dispositivi di bloccaggio delle ruote (cosiddette staffe ferma-carro), tutto ciò in aperto contrasto con quanto previsto nella procedura operativa del movimento ferroviario, stante il mancato allineamento e aggancio tra locomotore e carri, il Marseglia rimaneva schiacciato nello spazio restante tra i respingenti del locomotore e del carro e, in ragione di ciò, decedeva a seguito di violento "shock da grande traumatismo";
in Taranto, il 30.10.2012*

Buffo Adolfo, Colucci Antonio, Dinol Giuseppe

E) per il delitto di cui agli artt. 110, 437, c.1 e 2, c.p. perché, in unione e concorso tra loro, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, il Buffo quale direttore dello stabilimento siderurgico Uva, il Colucci quale dirigente con poteri decisionali e di spesa con funzioni di Capo Area Logistica Operativa- responsabile I.M.A. I-IV sporgente, responsabile sbarco materie prime e reparto Movimento Ferroviario attinente la movimentazione e spedizione dei prodotti via mare, via strada e via ferrovia, il Di Noi quale capo del reparto I.M.A. I- IV sporgente, consentivano l'utilizzo di apparecchiature di sollevamento (gru di banchina del tipo scaricatore a benna) non idonee all'uso da parte dei prestatori di lavoro, omettendo di procedere al ripristino, dell'efficienza delle stesse che risultavano in esercizio da oltre trenta anni in pessimo stato di conservazione e, peraltro, del tutto prive di idonea valutazione di vita residua sull'effettivo stato di integrità delle predette da ultimo imposta dal D.M. 11.4.2011, e ciò nonostante mantenute in esercizio ed utilizzate in tali condizioni di evidente pericolo dai lavoratori dipendenti della Uva S.p.a., così cagionando l'infortunio mortale di Zaccaria Francesco dettagliatamente specificato al capo F) di imputazione;

In Taranto accertato il 28.11.2012

Buffo Adolfo, Colucci Antonio, Dinol Giuseppe, Raffaelli Giovanni

F) per i reati di cui agli artt 113, 589, c. 2, c.p.; 61 n. 3 c.p.; 15, 17 c.1 lett.a), 18 c.1 lett. f), 19 c.1 letta, 28, 36, 37, 43 c.1 lett.d, e, 55 c.2, 64 cl letta), 70 c.1, 71 c. 4 lett.a, c.7 letta) e b), c.8 letta) e b), c.11, 73, All.VII D.Lgs. n.81108; D.M.11.4.2011 Allegato art,2087 c.c. perché, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate ed in particolare:

il Buffo ometteva, in violazione degli obblighi specifici, di individuare le fonti di pericolo e di valutare utilmente i rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, ometteva di elaborare un efficace documento contenente la valutazione del rischio connesso ad avverse condizioni meteo e, parimenti, di predisporre idoneo piano di evacuazione ed emergenza da adottare in caso di pericolo ed emergenza dovuti a eventi metereologici avversi, e unitamente al Colucci e al Di Noi tutti omettevano, ciascuno nelle rispettive anzidette qualità sub E), di dotare i

lavoratori di apparecchiature idonee ed appropriate alle lavorazioni da svolgersi disponendo l'utilizzo, peraltro in condizioni meteorologiche per le quali non doveva essere effettuata tale attività, di un'apparecchiatura di sollevamento (gru di banchina DM5 del tipo scaricatore a benna) che presentava difformità nella realizzazione del respingente di fine-corsa rispetto al progetto esistente, omettendo di prendere le misure necessarie affinché tale apparecchiatura fosse oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (nel caso di specie, la gru di banchina DM5 versava, invece, in pessimo stato di conservazione e non era stata sottoposta, pur essendo in esercizio dal 1974, ad adeguate verifiche strutturali volte a valutarne l'effettiva efficienza secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica e da ultimo dal D.M. 11.4.2011, risultando, altresì, del tutto priva di idonea valutazione di vita residua sul suo reale stato di integrità) oltre alla concorrente violazione degli obblighi di formare, informare e addestrare adeguatamente i lavoratori in ordine ai rischi specifici cui erano esposti in occasione dei suddetti lavori ed in ragione delle condizioni di impiego delle suddette apparecchiature di sollevamento, omettendo di procedere alla dovuta formazione e istruzione dei lavoratori che venivano, invece, lasciati operare in totale assenza di attività formativa sia in ordine alle procedure da adottare in caso di emergenza meteo sia in relazione all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza presenti sulla postazione lavorativa e da utilizzare in caso di emergenza meteo -come quella, appunto, verificatasi nel caso di specie- quali il fermo anti-uragano e le ganasce anti-bufera, ed unitamente al Raffaelli che, quale ispettore tecnico ci'A.R.P.A. Puglia incaricato della verifica della gru di banchina DM5, ometteva di effettuare idonea verifica sull'integrità della predetta apparecchiatura omettendo, tra l'altro, di verificare che la gru, pur essendo in esercizio da oltre trenta anni, fosse provvista della valutazione di vita residua in violazione così di quanto prescritto dal D.M.11.4.2011, in tal modo cagionavano il decesso di Zaccaria Francesco, lavoratore dipendente di Ilva S.p.a. avente mansioni di gruista.

Dinamica dell'infortunio:

Nei pressi dei moli del Porto di Taranto in concessione all'Ilva S.p.a. (IV° sporgente-IMA i), a seguito di richiesta di manovra, lo Zaccaria, nello svolgimento delle sue mansioni, si era posizionato alla guida di una gru di banchina denominata DM5 del tipo "scaricatore a benne con struttura a cavalletto". Il mentre costui era intento a svolgere tale attività in quota trovandosi all'interno della cabina, la predetta postazione di lavoro veniva raggiunta da un tornado e, in ragione dell'anzidetta omessa valutazione dei rischi, della dotazione di apparecchiature di sollevamento inefficienti e inadeguate ai lavori da svolgersi atteso che -come detto- la predetta gru versava in pessimo stato di conservazione e presentava una differente conformazione del respingente di fine-corsa rispetto al progetto esistente, nonché in ragione del mancato utilizzo del "fermo antiuragano" previsto sulla cabina della gru DM5 stante l'anzidetta totale omissione dell'attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, la cabina veniva trascinata sino all'impatto contro il fine-corsa "lato mare", l'impatto violento provocava la torsione del fine-corsa della cabina e la conseguente apertura con successiva caduta della cabina in mare così che l'operatore della gru (Zaccaria Francesco) precipitava da un'altezza di circa mt.60, in tal modo decedendo; con l'aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Taranto il 28.11.2012

Buffo Adolfo, Colucci Antonio, Dinoi Giuseppe

G) per i reati di cui agli artt. 113, 590 cc. 2, 3, 4 c.p.; 61 n. 3 c.p.; artt. 15, 17 co.1 lett. a), 18 co.1 lett. f), 19 co.1 lett. a), 28, 36, 37, 43 co.1 lett. d), 64, 71 co. 4 lett. a), co.7 lett. a) e b), co. 8, 73, All.VII D.lgs. n.81108; art.2087 c.c. perché il Buffo, il Colucci e il Di Noi, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate ed in particolare:

il Buffo ometteva, in violazione degli obblighi specifici, di individuare le fonti di pericolo e di valutare utilmente i rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, ometteva di elaborare un efficace documento contenente la valutazione del rischio connesso ad avverse condizioni meteo e, parimenti, di predisporre idoneo piano di evacuazione ed emergenza da adottare in caso di pericolo ed emergenza dovuti a eventi meteorologici avversi, e unitamente al Colucci e al Di Noi, ciascuno nelle rispettive anzidette qualità sub E), disponendo l'utilizzo di apparecchiature di sollevamento (gru di banchina del tipo scaricatore a benna) in condizioni meteorologiche per le quali non doveva essere effettuata tale attività, nonché omettendo di procedere -in violazione degli obblighi di formare, informare e addestrare adeguatamente i lavoratori in ordine ai rischi specifici cui erano esposti in occasione dei suddetti la'S9ri e in ragione delle condizioni di impiego delle predette apparecchiature di sollevamento alla dovuta formazione, istruzione e addestramento dei lavoratori che venivano, invece, lasciati operare in totale assenza di attività formativa sia in ordine alle procedure da adottare in caso di emergenza meteo sia in relazione all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza presenti sulla postazione lavorativa e da utilizzare in caso di emergenza meteo -come quella, appunto, verificatasi nel caso di specie- quali il fermo anti-uragano e le ganasce anti-bufera, in tal modo cagionavano le lesioni personali gravi (malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni) nei confronti di Sasso Francesco e Piergianni Simeone, entrambi lavoratori dipendenti di Iva S.p.a. aventi mansioni di gruista. i

Dinamica dell'infortunio:

Nei pressi dei moli del Porto di Taranto in concessione S.p.a. (W° sporgente-IMA I), a seguito di richiesta di manovra, il Sasso e il Piergianni, nello svolgimento delle loro mansioni, si erano posizionati alla guida di una gru di banchina denominata DM8 del tipo 'scaricatore a benna con struttura a cavalletto". Nel mentre costoro erano intenti a svolgere le loro attività in quota, la predetta postazione di lavoro veniva raggiunta da un tornado e, in ragione dell'anzidetta omessa valutazione dei rischi, la cabina, al cui interno vi era il personale operante, veniva trascinata sino all'impatto contro il fine-corsa "lato mare" ed il personale operante (Sasso Francesco e Piergianni Simeone), stante il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza anti-uragano previsto sulla cabina della gru DM8 del quale sia il Sasso che il Piergianni ne ignoravano la funzionalità attesa l'anzidetta omessa formazione e informazione dei lavoratori, subiva, in virtù del violento urto, le lesioni personali gravi innanzi descritte; con l'aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

in Taranto, il 28.11.2012

(Riva Emilio), Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco, Certani Alfredo, Rebaloli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimmici Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo

H) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali (allevamento ovino-caprino sito in Taranto alla Contrada Sant'Andrea di D'ALESSANDRO Antonio; allevamento ovino-caprino "Masseria Girandella" sito in agro di Staffe di SPERTI Giuseppe; allevamento ovino-caprino "Masseria Nuova" sito in agro di Staffe di QUARANTA Cosimo; allevamento ovino-caprino "Masseria Carmine" sito in agro di Taranto di FORNARO Vincenzo, FORNARO Vittorio Domenico e FORNARO Angelo; allevamento ovino-caprino, sito in Taranto zona Tamburi alla via Machiavelli nr. 109 di INTINI Pietro; allevamento ovino-caprino "Masseria Todisco" sito in agro di Staffe di PALMISANO Giorgio; allevamento ovino-caprino "Masseria Giranda" sito in agro di Staffe di LAERA Lorenzo; allevamento ovino-caprino "Masseria Lamasapia" sito in agro di Laterza di BRUNO Antonio; allevamento ovino-caprino "Masseria Epifani" sito in agro di Taranto alla C.da Abatressa Vicinale Rapillo nr. 152 di EPIFANI Giovanni), in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende, con conseguente abbattimento dei predetti capi di bestiame perché contaminati da diossina e PCB e quindi pericolosi per la salute umana; con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato;

In Taranto - Statte dal 1995, sino al 20.06.2013 ovvero cori riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

(Riva Emilio), Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco, Certani Alfredo, Rebaloli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrane Bruno e Buffo Adolfo

I) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 439 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dello specchio acqueo del 1° Seno del Mar Piccolo di Taranto ove insistevano numerosi impianti di coltivazione di mitili (tra cui quelli della cooperativa "PESCATORI DUE MARI" con sede in Taranto alla via Di Mezzo n. 158), in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili che venivano distrutti per ragioni sanitarie, in quanto pericolosi per la salute umana e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato;

In Taranto - Staffe dal 1995, sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

(Riva Emilio), Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco, Certani Alfredo, Rebaloli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico Casartelli Giuseppe, Corti Cesare, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo

L) per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1, 635 c. 1 e 2 n. 3, 639 c. 2 e 3, 674 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203188 e s.m.l.; 103, 104, 108, 137 cc. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 183 e. 1 lett. bb), 184 bis, 187, 192, 208, 216, 242 c. 13, 247, 252, 256 cc. 1, 2, 3 e 5, 257, 259, 269 c. 4, 270, 279, del D.Lgs. 152/06; 19, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 133105, art. 10, c. 3, e 14 del D.Lgs. n. 36103 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le necessarie misure tecniche ed interventi previsti in ordine alla gestione degli impianti ed al processo produttivo e ponevano in essere le seguenti condotte, anche in epoca successiva ai provvedimenti di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale :

1) in violazione degli artt. 104, 183 c. 1 lett. bb), 184 bis, 187, 208, 216 e 256 cc. 1, 2, 3 e 5, 257 del D.Lgs 152/06 e al omettevano di attuare opportune misure tecniche per il controllo dei processi determinando la costante attivazione dei sistemi di emergenza (torce) a servizio dei convertitori delle acciaierie, consentendo che la fase gassosa incombusta, non recuperata durante la fase iniziale e finale del processo di affinazione della ghisa, venisse, di fatto, smaltita attraverso i sistemi di emergenza piuttosto che inviata all'annesso gasometro ovvero consentendo lo smaltimento di emissioni gassose, di fatto, qualificabili quali rifiuti b) effettuavano attività di scarico di rifiuti liquidi nella zona deposito fossili dell'Area Parchi a mezzo di una ditta terza, realizzando, di fatto, attività di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo non pavimentato con immissione diretta di inquinanti nel sistema acqua - suolo (suofo - falda superficiale mare); c) effettuavano attività di recupero dei fanghi contaminati da

microinquinanti (diossine, furani e IPA) derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 gestendo gli stessi all'interno del processo di sinterizzazione in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; c) effettuano attività di recupero non autorizzate dei liquami derivanti dalle attività di pulizia dei nastri trasportatori, in assenza di idonea valutazione degli impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana, previsti dall'art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., aggravato dal fatto che tale attività avviene in area ad elevato rischio di crisi ambientale e area compresa nel Sito d'Interesse Nazionale di Taranto; e) effettuavano attività di gestione di sottoprodotti, quali il polverino di catrame ed i fanghi attivi di supero entrambi inviati in ingresso ai forni delle cokerie ed altro, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; f) effettuavano attività di miscelazione di ingenti quantità di catrame, derivante dalle attività di cokefazione, con altre sostanze pericolose quali naftalene e benzolo, in assenza di autorizzazione da parte

delle autorità competenti, trattando le predette sostanze pericolose (catrame, benzolo e naftalene) sebbene non dichiarate nell'autorizzazione integrata ambientale, in relazione a tale processo, procurandosi un indebito vantaggio sia dalla vendita del catrame miscelato con benzolo e naftalene che in termini di mancato smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; g) omettevano di gestire le polveri abbattute dai sistemi di elettrofiltrazione dei fumi dell'impianto di agglomerazione AGU2, come rifiuti pericolosi, comportando la diffusione di sostanze inquinanti organiche ed inorganiche negli ambienti circostanti, sia interni che esterni al perimetro dell'impianto di agglomerazione, nonché il conseguente inquinamento dei suoli soggiacenti e circostanti, in considerazione della mancata impermeabilizzazione degli stessi, nonché del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e h) stoccavano ingenti quantitativi di scaglie di acciaieria e polveri, derivanti dal funzionamento degli elettrofiltri secondari MEEP a servizio degli impianti di agglomerazione, nell'Area Parchi Minerari su suolo non impermeabilizzato, realizzando, di fatto, discarica abusiva di rifiuti pericolosi; i) effettuavano attività di deposito incontrollato dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 scarico, peraltro prodotti dalle attività di scarico dei reflui industriali dello stabilimento e non sottoposti ad alcun trattamento di disoleazione, su suolo non pavimentato con immissione diretta di inquinanti nel sistema acqua — suolo (suoli: \- falda superficiale — mare); l) effettuavano attività di spandimento ed essiccamento dei fanghi derivanti alle attività di dragaggio del Canale I determinando, di fatto, emissioni diffuse di sostanze inquinanti in atmosfera mediante evaporazione con conseguente contaminazione su suolo per deposizione delle stesse, nonché delle acque sotterranee per dilavamento; m) effettuano attività di gestione di sottoprodotti, quali la loppa di altoforno, inviando gli stessi in ingresso ai forni delle cokerie, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; n) effettuano attività di recupero rifiuti in processi termici, quali scorie di acciaierie e rottami ferrosi, in assenza dei sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998; o) effettuavano attività di gestione di rifiuti potenzialmente pericolosi, quali ad esempio la loppa di altoforno, in assenza di autorizzazione al deposito ed allo smaltimento; peraltro in condizioni di stoccaggio non idonee, ovvero realizzando depositi incontrollati su suolo non pavimentato e movimentando gli stessi in assenza di autorizzazione; p) stoccavano ingenti quantitativi di pneumatici fuori uso in area non identificata e su suolo non impermeabilizzato, realizzando, di fatto, discarica abusiva di rifiuti pericolosi;

2) in violazione degli artt. 103, 104, 108, 137 cc. 1, 2, 3, 5, 11, 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a) effettuavano scarichi di acque reflue industriali di sostanze pericolose in assenza di autorizzazione; b) omettevano di gestire e trattare acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non pavimentate derivanti da superfici di raccolta superiori a 2000 mq in violazione dell'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 282 del 21 novembre 2003; c) consentivano l'immissione diretta nel sistema suolo-sottosuolo-falda acquifera di scarichi di acque reflue e sostanze pericolose, omettendo di pavimentare tutte le aree ove risultavano localizzati depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non, di materie prime, intermedie, sottoprodotti, stoccati nelle aree parchi, IRF, GRF, in quelle demaniali, nei parchi primari, nelle aree deposito loppa, nonché in tutte le superfici esterne destinate alla residenza o ai servizi, nelle strade, piste, rampe e piazzali in cui è effettuato il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, consentendo altresì la movimentazione e il deposito di materiali e di sostanze non pericolose, in violazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; d) omettevano di realizzare un sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue industriali, derivanti dall'attività produttiva, e di quelle meteoriche di dilavamento delle aree indicate al predetto punto c);

3) violazione degli artt. 208, 256 c. 1, 259 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 10 c. 3, e 14 del D.Lgs. n. 36/03, a) omettevano di presentare le necessarie garanzie finanziarie relative agli impianti di stoccaggio, smaltimento e/o recupero rifiuti ubicati presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, previste dall'ad. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 10, c.3 del D.Lgs. n. 36/03, esercitando, di fatto, attività di gestione rifiuti non autorizzata; b) effettuavano attività di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi in discariche non autorizzate in considerazione della mancata presentazione delle predette garanzie finanziarie; c) effettuavano attività di recupero rifiuti non autorizzate ed attività di gestione di sottoprodotti in assenza di requisiti previsti dall'art. 184, bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., trasferendo i rifiuti di stoccaggio nelle discariche non autorizzate di cui al punto a);

4) violazione degli artt. 183, c. 1, lett. bb), 208, 216, 242 c. 13, 247, 252, 256 cc. 1, 2, 3 e 5, 257, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a) effettuavano lavori di scavo per la realizzazione di opere civili (fondazione barriera frangivento in area parchi) in area ricompresa nei limiti di perimetrazione del Sito d'interesse Nazionale di Taranto in assenza del certificato di avvenuta bonifica previsto dall'art. 242, c. 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., peraltro in sito inquinato soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria; b) effettuavano attività di deposito non controllato dei rifiuti derivanti dai predetti lavori di scavo su suolo non pavimentato nell'area parchi, favorendo peraltro la diffusione degli inquinanti e delle polveri in atmosfera; c) gestivano i predetti rifiuti come non pericolosi sebbene il livello di contaminazione degli stessi sia stato già accertato nell'ambito della procedura di caratterizzazione e bonifica del Sito d'Interesse Nazionale di Taranto, prevista dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; d) effettuavano attività di recupero delle acque reflue immesse nel canale ASI in ingresso al Mar Piccolo, nonché dei relativi fanghi di dragaggio riutilizzando gli stessi nel ciclo produttivo in assenza delle preventive autorizzazioni previste dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e)

effettuavano attività di illecita miscelazione di rifiuti utilizzando le acque reflue di cui al punto d) nell'ambito dei processi produttivi di stabilimento miscelando le stesse sia con le acque di raffreddamento e/o che ulteriori sostanze pericolose e non, pratica operativa peraltro agevolata dall'assenza di un adeguato modello organizzativo, di cui agli artt. 6 e 7 del d.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;

5) in violazione dell'art. 19, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 133/05, e 279, c. 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., a) effettuavano attività di trattamento termico di rifiuti contenenti solfuri, rottami ferrosi, scaglie di laminazione, nonché di fanghi derivanti dagli impianti biologici di depurazione delle polveri di desolforazione del gas coke, anche provenienti da stabilimenti esterni, inviandoli ai forni di distillazione per la produzione del coke metallurgico, effettuando, di fatto, attività di incenerimento/coincenerimento di rifiuti in assenza dell'autorizzazione; b) determinavano con la suddetta attività di trattamento la celere saturazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni (filtri di desolforazione), immettendo in atmosfera tal quale le emissioni derivanti dalle cokerie; o) effettuavano attività di trattamento termico dei fanghi contaminati da microinquinanti (diossine, furani e IPA) derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 realizzando, di fatto, attività di incenerimento/coincenerimento di rifiuti in assenza dell'autorizzazione;

6) in violazione degli artt. 81 o. 1, 110, 112 n. 1, 674, 639 c. 2 e 3, 635 c. 1 e 2 n.- 3, c.p. e degli artt. 269, c. 4, 270 e 279 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 24 e 25 del DPR 203/88 e s.m.i., a) omettendo di attuare le misure tecniche necessarie al fine di contenere i fenomeni emissivi polverulenti derivanti dalla presenza di ingenti stoccaggi di materiale fossile, pur in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, provocavano e comunque non impedivano continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai suddetti materiali depositati presso i Parchi Minerali e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.), peraltro non attuando le disposizioni di servizio dei custodilepici e gli interventi prescritti dall'autorità competente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale relativi alla chiusura nastri e cadute, chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti, chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, utilizzo di sistemi di scarico automatico o continuo coperti, nonché alla realizzazione di macchine di nebulizzazione di acqua, al fine di ridurre le emissioni diffuse nei parchi Primari, OMO, Coke Nord e GRF; b) determinavano con la condotta che precede il superamento dei valori limite del PM10, di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in assenza di presidi di monitoraggio e controllo della diffusione delle polveri in stabilimento ai fini dell'attivazione dei sistemi di bagnamento dei cumuli; c) realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse, fuggitive e convogliate, comunque nocive, in atmosfera in maniera incontrollata come meglio descritto ai precedenti punti relativamente alle aree cokerie, agglomerato, acciaieria, GRF e altoforni; d) realizzavano

con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni gassose incontrollate dai diversi sistemi di sicurezza quali le "torce" dell'area acciaieria, dai "tetti" degli altiforni aperti all'occorrenza per consentire lo scarico tal quale dei gas d'altoforno, nonché reazioni non controllate ai convertitori delle acciaierie con conseguente fenomeni di slopping durante la fase di soffiaggio delle colate, causando ingenti emissioni pericolose non convogliate dal tetto; con le aggravanti di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto e delle persone concorrenti nel reato in Taranto dal 1995, sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

(Riva Emilio), Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebatoli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, De Felice Salvatore, D'Alò Salvatore, Ferrante Bruno, Buffo Adolfo, Palmisano Sergio M) per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p.; arti 6, 7, c. 2, 10, 24 e 27 Co. 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 334/99, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le cautele in materia di rischi industriali connessi all'uso di determinate sostanze pericolose nello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, a rischio di incidente rilevante, in ordine alla gestione degli impianti e del processo produttivo, nonché omettevano di attuare le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 24 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 0720/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale, così come meglio di seguito specificato:

1) in violazione degli arti 6 e 27 c.1 e 2, del Digs. n. 334/99 e s.m.i., a) omettevano di presentare alle Autorità Competenti la Notifica prescritta dal predetto articolo, entro il termine ultimo del 01.12.2011, relativamente alla detenzione di catrame di carbone (così come stabilito dal Regolamento CE n.1272/2008), benzolo e nettatene; b) omettevano di provvedere alla trasmissione alle Autorità Competenti dell'aggiornamento della Scheda d'Informazione sui Rischi per la Salute dei Lavoratori e della Popolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di catrame di carbone per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008, nonché di benzolo e naftalene; c) omettevano di aggiornare la Scheda d'Informazione sui Rischi per la Salute dei Lavoratori e della Popolazione, con particolare riferimento a possibili scenari di rischio correlati alla possibile mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento;

2) in violazione degli arti. 7,c. 2, e 27, c. 5, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., omettevano di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza ed in particolare: a) omettevano di redigere ed attuare il Piano degli Interventi annuale di cui al documento di politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, finalizzato a garantire livelli adeguati di protezione della popolazione e dell'ambiente attraverso interventi strutturali necessari sugli

impianti, mezzi, di effettuare manutenzioni preventive e straordinarie e di utilizzare sistemi di gestione appropriati, come previsto dal D.M. 09.08.2000; b) omettevano di individuare ruoli, compiti e responsabilità connesse all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale, come previsto dal DM 09.08.2000; c) omettevano l'attuazione delle procedure operative e delle misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, di cui all'art. 8 del DM 09.08.2000; d) omettevano di attuare, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, adeguate misure per la pianificazione dell'emergenza, di cui all'art. 10 del DM 09.08.2000; e) omettevano di attuare, in relazione alla possibilità di accadimento di incidente rilevante determinato da eventi metereologici avversi, le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti nonché di adottare adeguate misure per la pianificazione dell'emergenza di cui all'art. 10 del D.M. 09.08.2000; f) omettevano di effettuare l'analisi di tutti i rischi connessi ad eventi anomali e correlati a cospicue emissioni di sostanze pericolose in atmosfera nell'ambito del Rapporto di Sicurezza vigente e conseguentemente di valutarne il danno ambientale; g) omettevano di effettuare la valutazione del danno ambientale e di porre in essere le relative misure preventive da porre in essere nell'ambito dei processi produttivi in quanto non procedevano ad una specifica identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti potenzialmente derivanti da componenti critici e dalla gestione di sostanze pericolose; h) omettevano di attuar., adeguate misure tecniche, per il contenimento dei fenomeni emissivi diffusi di cospicua entità ascrivibili alle modalità di esecuzione delle operazioni svolte nell'area Gestione Rottami Ferrosi (GRF) detta "discarica paiole", in particolare, prodotte dallo sversamento delle scorie liquide di acciaieria contenute in paiole che, trasportate con cari ferroviari, vengono sversate sul terreno non pavimentato; i) omettevano di attuare adeguate misure tecniche per evitare il verificarsi del rilascio di sostanze tossiche correlate al fenomeno di "stoppino" e di "sovradosaggio ossigeno" che determinano frequenti emissioni di fumi di colore rosso cupo a causa della presenza di ossidi di ferro in volume, tanto elevato ed in tempo talmente breve da non poter essere smaltiti attraverso l'attuale sistema di aspirazione a servizio delle acciaierie; l) omettevano di attuare adeguate misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, come previsto dall'art. 8 del DM 09.08.2000, al fine di evitare cospicui e prolungati fenomeni emissivi sia di tipo convogliato, attraverso l'attivazione dei sistemi di sicurezza (torce), che diffuso (apertura tetti altiforni), ascrivibili alle attività in essere presso l'Area Acciaieria 1 e 2, GRF e Area Altiforni, evidenziando così una carente gestione dei processi e frequenti situazioni di emergenza; m) omettevano di definire idonei criteri e procedure di utilizzo, manutenzione, ispezione e verifica dei componenti critici, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza (torce) ed ai convertitori delle acciaierie, come previsto dall'art. 8 del DM 09.08.2000, non garantendo l'affidabilità degli impianti e la disponibilità dei presidi di sicurezza, coerentemente con quanto assunto a base dell'analisi dei rischi d'incidente rilevante di cui al Rapporto di Sicurezza vigente; n) omettevano di effettuare adeguate attività di manutenzione preventiva finalizzate alla riduzione del rischio di incidenti rilevanti, tenendo conto sia degli

aspetti impiantistici che di quelli gestionali, con particolare riferimento a tutti quelli connessi all'efficienza dei convertitori, al sistema di recupero gas in torcia (sistemi di collettamento e recupero incombusti, ai sistemi di controllo emissioni in torcia, alla capacità di stoccaggio del gasometro, alla efficienza dei sistemi di emissione in torcia); o) omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento; p) omettevano di predisporre i piani di emergenza correlati all'eventuale mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento; q) omettevano di identificare le componenti tecniche critiche, previste dall'ad. 7 del D.M. 9 agosto 2000, tenendo conto della reale situazione di stabilimento; r) omettevano di provvedere alla formazione, prevista dall'art. 6 del DM 09.08.2000, dei diversi livelli apicali dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, ai rischi connessi all'esercizio degli impianti ed alle relative possibili conseguenze incidentali.

3) in violazione degli artt. 10 e 27, c.6, del D.lvo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. a) omettevano di effettuare una specifica analisi dei rischi e valutazione dei possibili incidenti rilevanti, in riferimento alle modifiche gestionali derivanti dall'utilizzo di catrame di carbone per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008, nonché dei benzene e naftalene; b) omettevano di presentare specifica autorizzazione all'effettuazione della modifica impiantistica in corso di esecuzione con adeguata procedura amministrativa mediante richiesta di "Nulla Osta di Fattibilità" o dichiarazione di "Non Aggravio di Rischio", come previsto dal DM 9 agosto 2000;

4) in violazione degli artt. 24 e 27, c. 3, del D.lvo n. 334/99 e s.m.i., a) omettevano di adottare le misure previste dal piano di emergenza interno e di informare le Autorità Competenti, in considerazione dei frequenti fenomeni emissivi diffusi verificatisi con conseguente rilascio di sostanze tossiche definibili quali incidenti rilevanti, ai sensi dell'ad. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., meglio descritti al precedente punto 2);

acc. in Taranto, il 26.07.2012 e il 28.11.2012, ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Ferrante Bruno, Buffo Adolfo, Dirnastromatteo Vincenzo, Pairnisano Sergio, Leprnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebaloff Giovanni, Pastorino Mastino, Bessone Enrico

N) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., artt. 7, c. 2, e 27, c.5, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le cautele in materia di rischi industriali connessi all'uso di determinate sostanze pericolose nello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, a rischio di incidente rilevante, in ordine alla gestione degli impianti e del processo produttivo, nonché omettevano di attuare le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7

10, 24 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale, così come meglio di seguito specificato:

In violazione degli artt. 7, co 2, e 27, co 5, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., a) omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla necessità di procedere allo shut down degli impianti ed in particolare degli altiforni, determinando così l'insorgenza di eventi incidentali e l'attivazione dei sistemi di emergenza degli altiforni con conseguenti cospicui fenomeni emissivi; b) omettevano di adottare le necessarie misure previste dai piani di emergenza Interni di reparto non avendo provveduto ad effettuare un'adeguata pianificazione delle procedure operative connesse alla gestione delle emergenze, condotta ancor più grave in considerazione della mancata attivazione dei piani di emergenza in occasione degli eventi incidentali ed anomali occorsi; c) omettevano di attuare le necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto non avendo provveduto ad informare le autorità competenti in merito agli eventi incidentali occorsi all'emissione incontrollata di gas AFO dai sistemi di emergenza (blonde) a servizio dell'altoforno AFO/5; d) omettevano di informare le autorità competenti in merito al verificarsi di eventi incidentali, specificando tutte le sostanze potenzialmente coinvolte e le misure di emergenza da adottare a breve ed a lungo termine; acc. in Taranto, il 07.09.2012 (data della prima disposizione dei custodi per tale aspetto); ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

De Felice Salvatore, Ferrante Bruno, Buffo Adolfo

O) per il reato di cui agli artt. 6 e 27, c, 1, del D.Lgs. n. 334/99 e perché, nella qualità di Gestori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., omettevano di presentare alle Autorità Competenti, a seguito della nomina di Gestore, la Notifica, di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., e la Scheda Informativa, di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.; acc. in Taranto, il 26.07.2012 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa

Liberti Lorenzo

P) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 319 ter c.p. perché, in qualità di consulente tecnico del pubblico ministero, nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p. in data 22.7.2008 nell'ambito di indagini inerenti al procedimento penale nr. 1749/08 R.G.N.R. Mod. 44 a carico di ignoti per il reato di cui agli artt. 439-452 c.p. (procedimento relativo a fatti di inquinamento ambientale da diossina verificatosi in agro di Taranto, in prossimità dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a.), allo scopo di favorire ILVA S.p.a. e di assicurare alle persone suindicate l'impunità dei reati di cui innanzi, previa promessa, in data 26.3.2010, alle ore 12:13 circa, nei pressi dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in agro di Acquaviva delle Fonti (BA), lungo l'autostrada N14 Taranto — Bologna, si riceveva da ARCHINA' Girolamo, responsabile addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a., la somma di denaro di € 10.000,00

(diecimila), attinta dalle disponibilità di ILVA S.p.a., quale retribuzione non dovuta in quanto corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto della consulenza tecnica così come meglio specificato nel capo di imputazione relativo all'art. 479 c.p.); in Taranto ed Acquaviva della Fonti (BA), il 26.3.2010

Archinà` Girolamo, Capogrosso Luigi, Riva Fabio Arturo, (Riva Emilio)

Q) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 321 c.p. in relazione all'art. 319 ter c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, al fine di eseguire i reati sub A), B), C), H), I), L), M) e comunque per assicurare a se stessi ed ai correi di cui sub A), B), C), H), I), L), M) l'impunità dei medesimi reati, previa promessa, pagavano a LIBERTI Lorenzo, nella qualità ed in relazione ai fatti di cui al capo P), la somma di E 10.000,00 (diecimila), materialmente consegnata da ARCHINA' Girolamo, dopo che era stata prelevata dalla cassa interna di ILVA S.p.a.; in Taranto ed Acquaviva della Fonti (BA), il 26.3.2010

Liberti Lorenzo, (Primerano Roberto - posizione stralciata), Archinà Girolamo, Capogrosso Luigi, Riva Fabio Arturo, (Riva Emilio)

R) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 112 n.1 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di eseguire i reati di cui ai capi P) e Q) e, comunque, per assicurare ad esso LIBERTI il profitto del reato sub P) e agli altri nonché ai capi suindicati l'impunità dei reati di cui sub A), B), C), H), I), L), M), LIBERTI Lorenzo e PRIMERANO Roberto in qualità di consulenti della Procura di Taranto, nominati nell'ambito del procedimento penale indicato nel superiore capo P), ARCHINA' Girolamo quale responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a., RIVA Emilio, RIVA Arturo Fabio e CAPOGROSSO Luigi nelle rispettive qualità di cui sopra, falsificavano il contenuto della consulenza tecnica avente ad oggetto le emissioni di diossina e PCB della suddetta società; in particolare, il LIBERTI ed il PRIMERANO confezionavano, in accordo con gli altri, la predetta consulenza ivi asserendo falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate (che, tra l'altro, portava all'abbattimento di circa 2.170 capi di bestiame contaminati da diossina), non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra; con
-l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato; -
in Taranto, il 04.08.2009 ed il 22.09.2010

Liberti Lorenzo (e Primerano Roberto)

per il delitto di cui agli artt. 40 cpv, 110, 434, c. 1 e 2, e 439 c.p. perché, in concorso tra loro e nella qualità di consulenti della Procura di Taranto, nominati nell'ambito del procedimento penale indicato nel superiore capo P), pur avendone l'obbligo giuridico, non impedivano gli eventi di cui ai capi B) e H), mediante la condotta di cui al capo che precede e quindi non consentendo al P.M. di richiedere e/o adottare i provvedimenti cautelari utili ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa;
in Taranto, dal 04.08.2009-22.09.2010 al 26.07.2012

Florido Giovanni, Conserva Michele, Specchia Vincenzo, Archinà Girolamo

U) per il delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 117 - 56-317 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle qualità, il FLORIDO di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, il CONSERVA di Assessore all'ecologia ed ambiente, lo SPECCHIA di Direttore Generale della Provincia di Taranto e con il concorso dell'extraneus ARCHINA' Girolamo, responsabile delle relazioni esterne di ILVA s.p.a., compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il dirigente del IX Settore Ecologia della Provincia di Taranto Romandini Luigi (dirigente dall'anno 2006 fino al 30/09/2009) ad assumere atteggiamento di generale favore nei confronti dell'ILVA s.p.a. in riferimento a richieste da questa presentate per autorizzazioni in materia ambientale, attraverso pressioni reiterate nel tempo, accompagnate da minacce di licenziamento, dall'invito a presentare le dimissioni, da minacce di trasferimento ad altro incarico oltre che da pretestuose riorganizzazioni dell'ufficio finalizzate ad influire sui poteri del dirigente ed infine attraverso il trasferimento dello stesso ad altro settore, affinché egli adottasse "a vista" provvedimenti favorevoli a detta azienda anche in assenza delle condizioni di legge e comunque senza alcun esame approfondito delle pratiche ed a sottoscrivere, in particolare, la determina di autorizzazione all'esercizio di discarica per rifiuti speciali in area "Cava Mater Gratiae" — precedentemente richiesta da ILVA s.p.a. pur non ricorrendone le condizioni di legge, ciò allo scopo di consentire a detta azienda lo smaltimento in loco di rifiuti prodotti dallo stabilimento e quindi allo scopo di dare a questa utilità individuabile nei minori costi che essa avrebbe dovuto sopportare rispetto allo smaltimento dei medesimi rifiuti all'esterno dello stabilimento siderurgico, senza, tuttavia, riuscire nell'intento a causa della resistenza opposta dal dirigente Romandini il quale, tra l'altro, non adottava gli atti autorizzativi richiesti, ritenendo appunto mancanti le condizioni di legge;
In Taranto, dall'anno 2006 fino ai 30.09.2009 (data di trasferimento del Romandini ad altro Settore dell'Amministrazione Provinciale di Taranto).

Florido Giovanni, Conserva Michele, Archinà Girolamo

V) per il delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 117 - 317 (nella formulazione previgente alla L. 6 novembre 2012 n. 190) - 319 quater c.p., - perché in concorso tra loro e con più azioni-esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle qualità indicate al capo che precede, inducevano il dirigente del IX Settore Ecologia della Provincia di Taranto — Morrone Ignazio — ad assumere atteggiamento di generale favore nei confronti dell'ILVA s.p.a. in riferimento a richieste da questa presentate per autorizzazioni in materia ambientale ed, in particolare, a sottoscrivere la determina di autorizzazione all'esercizio di discarica per rifiuti speciali in area "Cava Mater Gratiae" — precedentemente richiesta da Ilva s.p.a. pur non ricorrendone le condizioni di legge, ciò attraverso una costante opera di interferenza nell'attività amministrativa del dirigente, di invasiva sollecitazione e persuasione ed, infine, manifestando ostilità nei suoi confronti per non avere assecondato le indicazioni che provenivano soprattutto dal FLORIDO così tutti coartando la volontà del detto dirigente che, pur avendo ripetutamente rappresentato gli impedimenti tecnici e giuridici che si opponevano all'accoglimento dell'istanza dell'ILVA s.p.a., manifestava l'intendimento di volersi adeguare alle indicazioni provenienti dal Presidente e dall'Assessore e, per loro tramite, dall'ARCHINA', così promettendo l'emissione del provvedimento autorizzativo e quindi utilità per la società ILVA s.p.a.;
In Taranto, dal 01.10.2009 al 01.09.2011.

Veste Angelo

Z) del delitto di cui all'art. 378 c.p. perché, dopo che erano stati commessi dal Florido, dal Conserva, dallo Specchia e dall'Archinà il delitto di tentata concussione in danno del dirigente Romandini Luigi nonché dal Florido, dal Conserva e dall'Archinà quello di induzione indebita in danno del dirigente Ignazio Morrone (fatti di cui all'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. in data 14.5.2013), aiutava i predetti Florido, Conserva, Specchia e Archinà ad eludere le investigazioni dell'Autorità; egli, infatti, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, dichiarava contrariamente al vero: 1) di non ricordare e comunque di non essere in grado di spiegare i motivi per i quali (l'Archinà, con il quale aveva intrattenuto conversazione telefonica alle ore 09.30 del 05.03.2010 (progr. n. 782, R.I.T. 90/10) avesse espresso lamentele in ordine a provvedimenti adottati dall'amministrazione provinciale di Taranto nonché di non sapere chi fosse la persona che doveva essere avvisata di ciò; 2) di non sapere a quali persone (l'Archinà (con il quale in data 05.03.2010 alle ore 09.49 aveva intrattenuto conversazione telefonica di cui al R.I.T. n. 90/10, progr. 797) intendesse riferirsi, dicendo g...abbiamo tolto una peste e ne abbiamo tre di peso 3), di non essere in grado di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di una conversazione \ telefonica (progr. 1185, R.I.T. 90/10) intercorsa con Archinà alle ore 10.47 del 18.3.2010, nel corso della quale egli riferiva a quest'ultimo "abbiamo fatto tutto" ed entrambi discorrevano di un appuntamento che il Presidente Florido avrebbe dovuto chiedere al Procuratore della Repubblica;
In Taranto il 06.12.2012

AA) posizione stralciata

BB) posizione stralciata -

Vendola Nicola, Archinà Girolamo, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Periti Francesco

CC) per il delitto di cui agli artt. 61 nr. 2, 110, 112 nr. 1 e 317 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di eseguire i reati di cui ai capi A), B), C), H), I), L), M) e comunque di assicurare ai soggetti di cui ai predetti capi l'impunità per gli stessi reati, abusando il VENDOLA, su determinazione degli altri, della sua qualità di Presidente della Regione Puglia, mediante minaccia implicita della mancata riconferma nell'incarico ricoperto, costringevano ASSENNATO Giorgio, Direttore di ARPA Puglia con incarico in scadenza nel febbraio 2011 ed in attesa di eventuale riconferma, il quale, unitamente ai funzionari BLONDA e GIUA con nota del 21.6.2010 aveva suggerito — sulla scorta dei risultati dei campionamenti della qualità dell'aria eseguiti dall'ARPA nell'anno 2009 che avevano evidenziato valori estremamente elevati di benzo(a)pirene — l'esigenza di procedere ad una riduzione e rimodulazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ad "ammorbidire" la posizione di ARPA Puglia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'impianto siderurgico dell'Ilva s.p.a. ed a dare quindi utilità a quest'ultima, consistente nella possibilità di proseguire l'attività produttiva ai massimi livelli, come sino ad allora avvenuto, senza perciò dover subire le auspiccate riduzioni o rimodulazioni; in particolare, in un incontro del 22.06.2010 con MANNA, FRATOIANNI, LOSAPPIO, PELLEGRINI ed ARCHINA', il VENDOLA, dopo avere fortemente criticato l'operato dell'ARPA, esprimendo al contempo disapprovazione, risentimento ed insofferenza verso il predetto ufficio ed i funzionari che vi prestavano servizio BLONDA, GIUA ed ASSENNATO (autori della nota di cui sopra), tanto da sostenere che "così com'è ARPA Pugile può andare a casa perché hanno rotto...", ribadiva che in nessun caso l'attività produttiva dell'ILVA avrebbe dovuto subire ripercussioni; quindi, in data 23.06.2010 convocava il Direttore Scientifico di ARPA Puglia, dott. Massimo BLONDA, presso la Presidenza della Regione, per ribadirgli i concetti espressi nell'incontro prima descritto; indicava, infine, il 15.07.2010 altra riunione informale, alla quale presenziavano, tra gli altri, anche RIVA Emilio, RIVA Arturo Fabio ARCHINA' Girolamo e CAPOGROSSO Luigi mentre l'ASSENNATO, che pure era stato convocato, invece di essere ricevuto, veniva fatto attendere fuori dalla stanza ed ammonito dal dirigente ANTONICELLI, su incarico del VENDOLA, a non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.6.2010 sopra richiamata) come "bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano"; con le aggravanti del nesso teleologico e del numero delle persone concorrenti nel reato; In Taranto ed in Bari, dal 22.06.2010 al 28.03.2011

Pentassuglia Donato

DD) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 378 c.p. perché, al fine di assicurare ad ARCHINA' Girolamo l'impunità per i reati sub A), B), C), H), I) e CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, al fine di fornire chiarimenti in ordine ad un incontro avuto con ARCHINA' in data 07.07.2010 alle ore 17:45 circa — durante il quale quest'ultimo, conversando al telefono, riferiva all'interlocutore di trovarsi a... nell'ufficio del Presidente della Commissione Ambiente della Regione, r/1 Dott. Pentassuglia... (circostanza, questa, comprovata dal fatto che la cella telefonica impegnata — dal suo cellulare — riguardava la zona di Martina Franca, in cui era situato l'ufficio privato di esso Pentassuglia) e che bisognava "distruggere Assennato" — negava, contrariamente al vero, che detto incontro vi fosse stato; In Taranto, il 13/12/2012

Antoniceilli Antonello

EE) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Regione Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, sosteneva, contrariamente al vero, di non ricordare la circostanza relativa alla presenza di ASSENNATO Giorgio fuori dalla stanza in occasione dell'incontro del 15.07.2010 ed altresì quella di essere stato incaricato dal Presidente VENDOLA di contattare il predetto ASSENNATO; In Taranto, il 20.02.2013

Manna Francesco

FF) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, negava che in data 15.07.2010, allorquando ricopriva l'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia, vi fosse stata una riunione presso l'Ufficio del Presidente VENDOLA, affermando invece che l'ARCHINA' si era presentato presso gli Uffici di Presidenza della Regione Puglia e che aveva avuto modo di incontrare di "sfuggita" il Presidente nonché sosteneva, contrariamente al vero, di non ricordare che in data 22.06.2010 si era tenuta una riunione presso l'Ufficio del Presidente VENDOLA; In Taranto, il 26.02.2013

Fratoianni Nicola

GG) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Assessore alle politiche giovanili, attuazione programma, cittadinanza sociale della Regione Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, negava che nel corso della riunione del 22.06.2010 il Presidente VENDOLA fosse adirato ("imbestialito")

nei confronti di ASSENNATO, BLONDA e GIUA dell'ARPA Puglia e che si fosse espresso nei confronti dell'Ente diretto da ASSENNATO, affermando che "così com'è ARPA PUGLIA può andare anche a casa, perché hanno rotto..." ed inoltre affermava falsamente di non ricordare che, nel corso di successiva riunione del 15.07.2010, il Direttore Assennato, pur convocato, fosse stato lasciato deliberatamente fuori dall'ufficio del Presidente nonché che il dirigente ANTONICELLI, su incarico del Presidente Vendola, lo avesse raggiunto dicendogli di non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.06.2010) come "bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano";
in Taranto, il 21.02.2013

HH) posizione stralciata

Pellegrino Davide Filippo

II) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale direttore dell'area sviluppo economico della Regione Puglia dall'anno 2008 al 31.12.2011, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, escludeva che nel corso della riunione del 22.06.2010 il Presidente VENDOLA fosse adirato ("imbestialito") nei confronti di ASSENNATO, BLONDA e GIUA dell'ARPA Puglia; in Taranto, il 01.02.2013

Blonda Massimo

LL) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Direttore Scientifico di ARPA Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, affermava, contrariamente al vero, di non aver ricevuto, in occasione dell'incontro fissato con il VENDOLA nel giorno 23.06.2010 per discutere della nota di ARPA Puglia del precedente 21 giugno, "alcun segno di disapprovazione né dal Presidente VENDOLA e dal dott. MANNA né da altri' nonché sostenendo di non aver mai avuto sentore dell'esistenza di una situazione di risentimento da parte dei vertici della Regione nei confronti della suddetta Agenzia; in Taranto, il 28.11.2012

Assennato Giorgio

MM) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Direttore di ARPA Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, rendeva dichiarazioni mendaci e reticenti in merito alle indebite pressioni subite ad opera del Presidente VENDOLA ed in particolare dichiarava falsamente di "non aver mai avuto nessuna pressione e nessuna intimidazione" e di "non ricordare assolutamente nulla" con riferimento alla riunione del 15.07.2010 presso l'ufficio di Presidenza della Regione,el corso della quale veniva fatto attendere fuori dalla \ porta senza essere ricevuto, sebbene convocato, nonch"di essere stato avvicinato", dall'ANTONICELLI che gli riferiva di non utilizzare i dati tecnici (relativi ah relazione del 21.06.2010) come "bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano" e comunque di essere stato ammonito dallo stesso su incarico del predetto VENDOLA;
in Taranto, 1128.11.2012

Stefano Ippazio

NN) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 323, c. 1 e 2, c.p. perché, quale Sindaco del Comune di Taranto, nello svolgimento delle sue funzioni di Ufficiale di Governo (art. 54, c. 4, D.L.vo n. 26712000) le di Autorità locale su emergenze sanitarie e di igiene pubblica (art. 50, c. 5, D.L.vo n. 26712000), al fine di assicurare ai soggetti di cui ai capi di imputazione sub 6), C), H), I), L), M) l'impunità per i reati ivi indicati, nello svolgimento delle sue funzioni, avendo piena conoscenza delle criticità ambientali relative allo Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, tanto da presentare in data 24.05.2010 denuncia presso la locale Procura della Repubblica, evidenziando un'allarmante situazione connessa alla produzione del predetto stabilimento, in violazione dell'ad. 54, c. 4, T.U.E.L. ometteva di adottare provvedimento contingibile al urgente al fine di prevenire e di eliminare i gravi pericoli derivanti dalle sopraindicate criticità, procurando, così, intenzionalmente alla famiglia RIVA ed alla società ILVA S.p.a. un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, consistito nel consentire il mantenimento dei livelli produttivi in atto presso lo stabilimento della suddetta società;
in Taranto, sino al 25.07.2012

De Michele Cataldo — Archinà Girolamo

OO) per il delitto di cui agli artt. 110 — 326 comma 1° c.p. perché il DE MICHELE, quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la DIGOS della Questura di Taranto, violando i doveri inerenti alla funzione o comunque abusando della sua qualità, rivelava all'ARCHINA', con il quale teneva abituali contatti personali e telefonici, notizie apprese nell'esercizio delle funzioni; in particolare, il DE MICHELE riferiva all'ARCHINA' di un incontro riservato che in data 07.6.2010 il Procuratore della Repubblica di Taranto aveva avuto presso gli uffici della Questura con il dirigente dell'ARPA Puglia prof. ASSENNATO, nel corso del quale il Procuratore della Repubblica richiedeva al predetto ASSENNATO una relazione scritta, da rendersi entro trenta giorni, circa le emissioni di benzo(a)pirene; aggiungeva il DE MICHELE di avere appreso che il Procuratore della Repubblica e l'ASSENNATO discorrevano di fatti aventi rilievo penale (omicidio colposo, disastro, ecc.) che coinvolgevano la società ILVA S.p.a., così rivelando notizie che quanto attinenti a procedimento penale — dovevano rimanere segrete; fatto commesso in concorso tra loro poiché l'ARCHINA' non si limitava a ricevere la notizia ma induceva il pubblico ufficiale, al quale rivolgeva esplicita domanda, a fornire ulteriori precisazioni in ordine al contenuto dei dialoghi intercorsi tra il Procuratore ed il dirigente dell'ARPA.

In Taranto, 08.6.2010

TICALI Dario, Pelaggi Luigi, PERLI Francesco, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Archinà Girolamo, Romeo Caterina Vittoria, Palmisano Pierfrancesco

PP) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 323, c. 1 e 2, e 326 c.p. perché, Ticali Dario quale Presidente della Commissione "IPCC-AIA", incaricata della procedura inerente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativa allo stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, PELAGGI Luigi quale capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, PERLI Francesco quale legale del Gruppo RIVA, ROMEO Caterina Vittoria quale addetta all'Ufficio Relazioni Istituzionali dell'ILVA, con sede a Roma, dal 1994 al 31.01.2011 e poi dal primo marzo al 31 luglio 2011 titolare di un contratto di collaborazione a progetto con la società ILVA, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi e ARCHINA' Girolamo, quali vertici del Gruppo RIVA, PALMISANO Pierfrancesco quale funzionario della Regione Puglia incaricato di rappresentare l'Ente nelle riunioni della Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente, finalizzate ad istruire fa pratica per il rilascio dell'AIA, in concorso tra loro, per eseguire i reati sub A), B), C), H), I), L), M) ed al fine di assicurare ai soggetti di cui ai suddetti capi di imputazione l'impunità per i reati ivi indicati, nello svolgimento delle loro funzioni, il TICALI, il PELAGGI ed il PALMISANO tenendo, in violazione dell'ad. 5, c. 4, D.M. n. 25.09.2007, contatti diretti "non istituzionali" con ILVA S.p.a, anche per il tramite dei predetti ROMEO, ARCHINA' e PERLI (con i quali, unitamente a RIVA Fabio Arturo ed a CAPOGROSSO Luigi, erano intercorsi precedenti accordi per "pilotare" i lavori della Commissione IPCC-AIA al fine di inserire nell'autorizzazione A.I.A. delle prescrizioni nell'esclusivo interesse della famiglia RIVA di cui ne erano addirittura gli autori) e quindi tenendo costantemente aggiornato l'avv. PERLI e gli esponenti del Gruppo RIVA sull'avanzare dei lavori della Commissione predetta, sebbene, come riportato su tutti i verbali di riunione del Gruppo Istruttore della medesima Commissione, i Commissari fossero tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico,

procedendo persino a consegnare a CAPOGROSSO Luigi una bozza del provvedimento per consentire al Gruppo RIVA di interloquire ed ottenere l'eliminazione di prescrizioni "non gradite nonché provvedendo il predetto PALMISANO a sollevare questioni strumentali, inerenti alla realizzazione del barriera anziché alla copertura dei parchi minerali, tali da poter essere utilizzati dai tecnici e dai consulenti dell'ILVA per alleggerire alcuni "adempimenti", quali la copertura dei parchi medesimi che avrebbe comportato un esborso economico ritenuto non sostenibile dalla dirigenza ILVA, quindi tutti in violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6, cc. 15 e 16, D.L.vo n. 152/2006, degli artt. 29 bis, 29 quater, 29 sexties, 29 septies D.L.vo n. 152/2006, delle "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, c. 2, D.L.vo n. 372/1999" e degli artt. 8, 9 e 10 della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, proponevano in data 20.07.2011 al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Parere Istruttorio Conclusivo, sulla cui base in data 04.08.2011 veniva rilasciata l'AIA, a favore del suddetto stabilimento nonostante che tutta l'area a caldo non rispettasse i requisiti di sicurezza previsti nel T.U. Ambiente, procurando, così, intenzionalmente ai componenti della famiglia RIVA ed alla predetta società un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, consistito nel consentire il mantenimento dei livelli produttivi in atto presso il su ripetuto stabilimento, escludendo in particolare la prescrizione dell'impermeabilizzazione totale dei parchi minerali; modificando quella relativa alla copertura totale o parziale degli sessi parchi, ampiamente osteggiata da parte di ILVA S.p.a. in quanto ritenuta economicamente insostenibile, accordando un termine di 12 mesi dal rilascio dell'AIA per la mera realizzazione di uno studio di fattibilità; omettendo di inserire nei P.I.C. l'istruttoria relativa alle discariche ed alle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, anche in relazione agli eventuali "incidenti rilevanti" che si sarebbero potuti verificare;
in Taranto e in Roma, dal 16.06.2010 al 04.08.2011

ILVA S.p.A., RIVA FIRE S.p.A. e RIVA FORNI ELETTRICI S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti QQ) per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 ter, c. 2, 25 e 25 undecies c. 2, lett. a), b), e), e), h) del D.L.vo n. 231/01 e s.m.l con riferimento ai reati di cui ai capi A), L), [limitatamente ai reati di cui agli artt. 137, 256, 257, 259 e 279 del D.L.vo n.152/2006 j, Q) e P) perché, con le condotte meglio specificate nei suddetti capi, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualifiche di Legali Rappresentanti, Gestori e Datori di Lavoro, unitamente ai Dirigenti, Capi Area, Responsabili dell'esercizio dello Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, di cui RIVA FIRE è società controllante e dalla quale in data 19.12.2012 veniva parzialmente scissa RIVA FORNI ELETTRICI S.p.a, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali nonché fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i delitti di cui ai capi sopraindicati, non provvedendo all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente, interventi prudenzialmente quantificati in € 8.100.000.000,00, quale importo necessario per effettuare tutte le opere di risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico;

in Taranto, dal 08.08.2009 sino al 06.09.2013 per il reato sub A), il 26.03.2010 per i reati sub P) e Q) e dal 16.08.2011 sino al 20.06.2013 per i reati sub L).

ILVA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore:

RR) per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 septies, c.2, D.Lgs. n. 231/2001 e 30 D.Lgs. n.81/08, con riferimento al reato di cui all'art. 589 secondo comma c.p. commesso in Taranto il 30.10.12 (dettagliatamente contestato sub capo D) da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto), posto in essere nell'interesse ed a vantaggio dell'anzidetta Ilva S.p.a. dalle persone fisiche sub capo D, nelle loro anzidette qualità, nello svolgimento quindi di funzioni apicali di gestione, direzione e rappresentanza dell'ente. Elementi della condotta: La condotta incriminata è stata svolta nell'interesse ed a vantaggio della società suddetta che, in virtù dell'attività disvelata dai fatti-reato meglio descritti sub D) costituenti il presupposto dell'illecito amministrativo e sostanziatasi principalmente nella mancata adozione di misure precauzionali e nell'omissione di rilevanti adempimenti in materia di sicurezza, conseguiva anche un ingiusto vantaggio derivante dal risparmio sui costi della sicurezza ottenuto sia da un punto di vista strettamente economico che da un punto di vista organizzativo senza aver, peraltro, prima della commissione dei fatti ascritti alle suddette figure "apicali", adottato e tantomeno attuato un efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello poi puntualmente verificatosi. In Taranto, il 30.10.2012

ILVA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore:

SS) per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 septies co.1, 2 e 3 D.Lgs. n. 231/2001, e 30 D.Lgs. n.81/08, dipendenti dai reati di cui agli artt. 589 secondo comma e 590 co.2 e 3 c.p. commessi in Taranto il 28.11.12 (dettagliatamente contestati sub capi F) e G) da intendersi qui integralmente richiamati in quanto reati-presupposto) posti in essere nell'interesse ed a vantaggio dell'anzidetta Ilva S.p.a. dalle persone fisiche sub capi F) e G), nelle loro anzidette qualità, nello svolgimento quindi di funzioni apicali di gestione, direzione e rappresentanza dell'ente. Elementi della condotta: La condotta incriminata è stata svolta nell'interesse ed a vantaggio della società suddetta che, in virtù dell'attività disvelata dai fatti-reato meglio descritti sub F) e G) costituenti il presupposto dell'illecito amministrativo e sostanziatasi principalmente nella mancata adozione di misure precauzionali e nell'omessa valutazione dei rischi oltre che nell'omissione di rilevanti adempimenti in materia di sicurezza, conseguiva pure un ingiusto profitto derivante dal risparmio sui costi della sicurezza rinveniente dall'omissione di rilevanti ed ingenti investimenti (interventi prudenzialmente quantificabili solo per la gru DM5 in un importo non inferiore a €406.400,00) atti a rendere le apparecchiature di sollevamento (gru di banchina del tipo scaricatore a benna) conformi ai requisiti di sicurezza senza avere, peraltro, prima della commissione dei fatti ascritti alle suddette figure "apicali", adottato e tantomeno attuato un efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli, poi, puntualmente verificatisi. In Taranto, il 28.11.2012

9. La vicenda giudiziaria è stata accompagnata da una campagna diffamatoria ad opera di una parte, seppur minoritaria, degli organi dell'informazione che in vario modo e sotto diverse prospettive ha cavalcato l'onda della popolarità che in questi anni ha accompagnato i detrattori dell'Ilva s.p.a. e della famiglia Riva.

10. In particolare, all'indomani dell'adozione delle misure cautelari penali è iniziato un processo mediatico fondato non già su fatti accertati bensì sulle congetture poste a sostegno dell'azione penale ad oggi prive di supporto probatorio.

11. Nell'ambito di questa campagna denigratoria sulla gestione Riva dello stabilimento siderurgico, la stampa e la televisione hanno preso a volte posizioni incontrollate e faziose su notizie attinte da fonti inattendibili.

12. L'opinione pubblica, sia a livello locale che nazionale, stando allo spazio che la stampa ha riservato sino ad ora alla vicenda, segue con notevole interesse l'evoluzione della situazione e del processo penale "Ambiente svenduto".

13. In tale contesto si colloca la vicenda per cui è causa, costituita dalle affermazioni errate e diffamatorie contenute a pag 6 dell'edizione del 18 gennaio 2017 del quotidiano a diffusione nazionale edito da EDISUD s.p.a. "La Gazzetta del Mezzogiorno" nell'articolo che reca la firma del giornalista Mimmo Mazza così intitolato: RIVA: "E' VERO, INQUINAVAMO" sovratitolato: "TARANTO IL PRESIDENTE DELLE SOCIETA' RIVA FORNI ELETTRICI NEL DOCUMENTO FIRMATO SPOSA IN PIENO IL TEOREMA ACCUSATORIO DELLA PROCURA" e sottotitolato "CLAUDIO, FIGLIO DEL PATRON EMILIO, AMMETTE LE RESPONSABILITA' NEL PATTEGGIAMENTO".

14. L'argomento trattato nell'articolo è quello relativo all'udienza del processo penale (r.g.n.r. 938/2010 "Ambiente svenduto") tenutasi dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto il giorno 17 gennaio 2017, nel corso della quale la società Riva Forni Elettrici s.p.a., in giudizio ai sensi della l. 231/01, ha presentato istanza di applicazione della sanzione ex art 63 dlgs 231/01.

15. Il messaggio immediatamente percepibile dai titoli è quello secondo il quale vi sarebbe stata una piena confessione di responsabilità resa da parte del Presidente del C.d.A. di Riva Forni Elettrici s.p.a. in ordine agli addebiti oggetto dei capi di imputazione.

Ciò tuttavia non risponde al vero, essendosi Riva Forni Elettrici s.p.a. limitata ad avanzare un'istanza di applicazione di sanzione ex art 63 dlgs 231/01., istanza che di per se non riveste alcun valore o significato confessorio, e null'altro avendo aggiunto.

16. L'intento dell'autore dell'articolo di distorcere completamente gli eventi al presumibile fine di offrire al lettore una notizia eclatante, sebbene inveritiera, cavalcando l'onda di interesse pubblico che avvolge la vicenda e quindi di sostenere, nel parallelo processo mediatico oramai da tempo in atto, la responsabilità degli imputati, è evidentemente un fine incompatibile con la tutela del diritto alla reputazione che l'ordinamento riconosce gli odierni attori, unitamente agli altri imputati del processo.

L'utilizzo di tali espressioni nei titoli e sottotitoli rivela immediatamente che il fine dell'articolo non è quello di descrivere fedelmente quanto svoltosi nel corso dell'udienza preliminare, quanto piuttosto cercare di dare all'istanza avanzata da Riva Forni Elettrici s.p.a. una connotazione di confessione e di accusa nei confronti degli altri imputati.

17. Il contenuto dell'articolo si spinge oltre rispetto al segnale già rivelato nella titolazione, affermandosi che il Presidente del C. d. A. di Riva Forni Elettrici, sig. Claudio Riva, avrebbe confessato nell'istanza ex art 63 che "la gestione dello stabilimento siderurgico ad opera delle società ILVA spa, Riva Firee Spa e Riva Forni Elettrici s.p.a. sarebbe avvenuto anche tramite personale fiduciario all'interno dello stabilimento che rispondeva direttamente alle direttive della controllante Riva Fire s.p.a. con il compito precipuo di massimizzare la produzione al fine dell'ottenimento del massimo di profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento. Che le società inoltre "nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela e di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza del lavoro, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali nonché fatti corruttivi associandosi tra loro allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopraindicati, non provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di Taranto necessitava. Con la conclusione che "Quindi il profitto derivante dagli illeciti amministrativi in contestazione rappresentato dal risparmio di spesa, può e deve essere ricondotto a Riva Fire s.p.a." Con la conclusione "Firmato appunto Claudio Riva".

18. L'autore dell'articolo ha volontariamente trasformato i fatti attribuendo a Claudio Riva, amministratore di Riva Forni Elettrici s.p.a., ed alla sua firma, il contenuto di dichiarazioni che lo stesso in realtà non ha reso né tantomeno sottoscritto. Dichiarazioni quindi frutto della fantasia del giornalista, ed attinte sostanzialmente dal contenuto del teorema accusatorio contenuto nei capi di imputazione.

19. Il risultato di tale operazione giornalistica si risolve in una pesante diffamazione per tutti i soggetti coinvolti nel processo penale nonché per il medesimo Claudio Riva al quale è stato attribuita la paternità di affermazioni autoaccusatorie.

Il lettore dell'articolo o anche dei soli titoli, lungi dal poter conoscere direttamente il contenuto degli atti processuali, percepisce un messaggio dal contenuto inequivoco secondo il quale Claudio Riva, presidente del C d A. di Riva Forni Elettrici, figlio di Emilio Riva avrebbe confessorialmente affermato la colpevolezza di tutti gli imputati in ordine ai capi di imputazione ad essi ascritti.

Ne risulta quindi un sensazionale messaggio di accertamento per confessione della responsabilità penale; con i capi di imputazione del processo R.G.N.R. 938/2010, che vengono trasformati da artificiose congetture dell'accusa, quali effettivamente sono e restano, in pesantissime dichiarazioni dell'amministratore di Riva Forni Elettrici.

La consumazione del reato di diffamazione a mezzo stampa è quindi evidente.

20. Le modalità attraverso le quali si è manifestata la diffamazione portano ad escludere che operi la scriminante dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca.

Tradizionalmente, in tema di cronaca giudiziaria, la giurisprudenza ha preteso dal cronista un atteggiamento di prudenza particolare in relazione a ciascuno dei tre limiti dello jus narrandi costituiti: dall'interesse pubblico della notizia, dalla continenza delle espressioni, ed in particolare dalla verità oggettiva della notizia riferita. Anche inesattezze o imprecisioni nella narrazione del fatto sono ritenute dotate di capacità lesiva del diritto alla reputazione (cass. pen. 22.2.12 n 15004). E' fuori discussione che la cronaca e la critica giudiziaria siano elementi fondamentali della vita di un Paese democratico ai fini della corretta formazione della pubblica opinione ed a causa della loro valenza altamente lesiva di interessi parimenti importanti necessitano di un approccio da parte degli organi di informazione assolutamente professionale e rigoroso, tale da non ingenerare, nella vasta platea dei fruitori della comunicazione giornalistica, fraintendimenti o convinzioni circa la responsabilità penale di un soggetto.

Corollari del requisito di fedeltà alle vicende giudiziarie – cui il cronista deve improntare la sua opera - sono gli obblighi di precisione, completezza e aggiornamento. Se al giornalista non è richiesta la verifica della fondatezza dell'assunto posto a base dell'atto giudiziario è tuttavia assolutamente necessaria la fedeltà al contenuto dell'atto. La notizia imprecisa diffama e non è scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cui all'art 51 c.p. Le inesattezze diventano irrilevanti solo ove non assumano un particolare valore informativo.

L'obbligo di completezza implica la rilevanza penale delle diffamazioni mediante omissione. Numerose decisioni della S.C. ravvisano il reato di diffamazione anche quando i fatti narrati siano veri , ove ad essi si accompagni il silenzio su fatti strettamente ricollegabili a quelli rivelati e tali da mutarne il significato.

"A ciascuno il suo" afferma testualmente la Corte di Cassazione (cass. 27.10.2010 n 3764) "agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne la notizia, ma non di suggestionare la collettività".

A connotare di illecito per diffamazione l'attività di cronaca giudiziaria non vi è solo l'intrinseca offensività ed attitudine alla lesione dell'onore e del decoro dei soggetti attinti dalle stesse, quanto anche l'incontinenza dell'espressione del pensiero. Soccorre in proposito, il costante indirizzo di legittimità, secondo cui "in materia di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito; compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sè, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi". (Cass. n. 20608 del 07/10/2011).

Nello stesso solco, si è osservato (v. Cass. n. 14822 del 04/09/2012) che la divulgazione a mezzo stampa di notizie di interesse pubblico lesive dell'onore può essere sì scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma a condizione che ricorrano: - tanto la verità oggettiva (o anche solo putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia, "la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà"; - quanto una "forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza".

21. Venendo quindi all'esame della fattispecie concreta alla luce delle coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva che il contenuto diffamatorio dell'articolo del 17 gennaio non può essere scriminato perché non vi è né la verità oggettiva né quella putativa dei fatti narrati.

Vi è al contrario l'infedele ricostruzione della vicenda con l'attribuzione alle dichiarazioni del legale rappresentante di Riva Forni Elettrici s.p.a. di affermazioni di autoaccusa, in realtà mai rese, coinvolgenti gli altri imputati, con una radicale immutazione dei fatti.

A risultare violato è il requisito della verità avendo il redattore del pezzo, nel riferire della circostanza della presentazione di istanza ex art 63 d.lgs 231/01 da parte di Riva Forni Elettrici s.p.a. , società responsabile civile nel procedimento rg 938/2010, falsamente attribuito al Sig. Claudio Riva legale rappresentante dell'ente, dichiarazioni mai rese e men che meno contenute nell'atto giudiziario di cui si riferisce nell'articolo incriminato.

Le dichiarazioni in questione per di più coincidono con le affermazioni di colpevolezza contenute nei capi di imputazione formulati nel decreto di citazione a giudizio, il che da immediatamente

contezza del significato tutt'altro che marginale della carenza di verità che connota l'articolo e sulla portata diffamatoria dello stesso.

L'opinione pubblica che da un lustro segue l'evoluzione della vicenda giudiziaria ha così letto il 17 gennaio scorso che Claudio Riva amministratore di Riva Forni Elettrici, figlio di Emilio Riva, "patron" dell'Ilva, avrebbe reso in un atto giudiziario del processo "Ambiente svenduto" una dichiarazione di ammissione di colpevolezza coinvolgente tutti gli imputati.

Il cronista ha utilizzato la capacità di generare confusione della fattispecie, attribuendo al legale rappresentante della società che ha avanzato la richiesta di applicazione di sanzione ex art 63 d.lgs 231/01 una dichiarazione sostanzialmente coincidente con i capi di imputazione utilizzando l'errato postulato secondo cui il patteggiamento (quello previsto dal cit. art. 63 assume la medesima natura dell'istituto di cui all'art 444 c.p.p.) equivarrebbe ad un accertamento con sentenza o addirittura ad una piena confessione di colpevolezza.

Il rispetto del requisito della verità avrebbe quindi imposto al cronista di dare precisa e completa spiegazione della fattispecie precisando la natura del procedimento ex art 63 d.lgs 231/01 e ciò proprio al fine di evitare di ingenerare nella platea dei lettori quella confusione che ha invece voluto alimentare alterando la verità con l'espressa e colorita attribuzione del contenuto dei capi di imputazione alle dichiarazioni del legale rappresentante della Riva Forni Elettrici s.p.a.

La sola confusione creata tra il contenuto dell'atto giudiziario depositato (ex art. 63 dlgs 231/01) e contenuto dei capi di imputazione costituisce diffamazione a mezzo stampa.

Soprattutto allorché il giornalista riferisca di vicende giudiziarie e del loro sviluppo processuale le varianti terminologiche, che ovviamente rinviano ad altrettante categorie concettuali, proprio perché forniscono la percezione e delineano i confini del grado di coinvolgimento in vicende pienamente significative, meritano un'attenzione maggiore che in altri casi. Così i toni del resoconto devono essere asettici e neutrali ad evitare di lasciare spazio al potere suggestivo della scrittura.

Nel caso di specie la fattispecie complessiva costituita dall'utilizzo distorto dei titoli e sottotitoli nei quali le dichiarazioni vengono rappresentate fuori dal contesto dell'istanza di patteggiamento ex art 63 d.lgs 231/01 e portate all'immediata attenzione del lettore come una piena confessione di colpevolezza e di fondatezza totale del teorema accusatorio per evocare una sorta di colpo di scena processuale, e poi il contenuto dell'articolo con i capi di imputazione riportati come dichiarazioni del legale rappresentante di Riva Forni Elettrici s.p.a., portano a doversi ritenere consumata la fattispecie di cui all'art 595 comma 3 c.p.

22. Il contenuto diffamatorio coinvolge certamente gli esponenti della famiglia Riva rinviati a giudizio nonché la Riva Forni Elettrici s.p.a. parte ex d.lgs 231/01 e coinvolge altresì il medesimo Claudio Riva in proprio il quale, benché non rinviato a giudizio, avrebbe secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda. Peraltro il contenuto diffamatorio a carico del sig. Claudio Riva attiene alla circostanza che allo stesso viene attribuita la paternità di una dichiarazione a contenuto potenzialmente calunnioso nei confronti degli imputati del processo rg 938/2010;

23. Alla luce di quanto ricostruito, si ritengono diffamatorie ed illecite le condotte tenute dai convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., colpevolmente lesive di diritti, tutelati dall'ordinamento, alla reputazione, al decoro, all'immagine e all'onore. Tali condotte hanno generato danni in capo agli attori, che ad oggi appaiono, solo di tipo non patrimoniale. Trattandosi di illecito costituente reato (art 595 comma 3 c.p.) è risarcibile il danno non patrimoniale ex art 185 c.p. ed art 2059 c.c.

Gli esposti fatti lesivi hanno negativamente inciso su situazioni giuridiche degli attori non immediatamente suscettibili di una valutazione patrimoniale, tra cui rientra il diritto all'immagine e alla reputazione della famiglia Riva e dei singoli soggetti che la compongono nonché il diritto allo svolgimento di una libera e concorrenziale attività economica nel settore e nel mercato in cui essi hanno sempre operato. Per la società Riva Forni Elettrici rileva principalmente al diritto alla reputazione in campo economico commerciale.

La diffusione di notizie infondate ha determinato in via consequenziale la lesione oltrecchè dell'onore e del decoro anche dell'immagine degli attori, e la loro reputazione nel contesto di riferimento.

I danni non patrimoniali sono dunque costituiti dalla diminuzione della considerazione del soggetto che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione ha comportato nell'agire della persona stessa, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione subita da parte dell'opinione pubblica, in genere, e del settore in particolare in cui essa opera.

Più specificamente, sempre secondo la Cassazione, i profili che costituiscono il danno non patrimoniale complessivamente subito sono: a) le conseguenze negative prodotte dalla consapevolezza in capo alla persona offesa di dover superare nei loro rapporti con i terzi la negatività prodotta dall'evento dannoso; b) la diminuzione della reputazione della persona fra i consociati.

24. I suddetti danni non patrimoniali vanno liquidati in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, ed in favore di ciascun attore, nella misura di 500.000,00 euro ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Nel caso di specie siamo nell'ambito del reato di diffamazione, aggravata perché commessa col mezzo della stampa e per l'attribuzione di fatti determinati.

Tali elementi rilevano ai fini della responsabilità sia ai sensi dell'art. 185 c.p. sia in forza dell'art. 2043 c.c. e del 2059 c.c.

La giurisprudenza ha elaborato le linee guida per la quantificazione, necessariamente equitativa, del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa affermando che ad avere rilievo sono due categorie di fattori: **A)** la tiratura e la diffusione geografica della pubblicazione; **B)** la gravità dell'offesa e il clamore provocato dalla pubblicazione. Mentre tra i secondi si annoverano **C)** le caratteristiche personali del soggetto passivo tra cui le qualità morali ed il ruolo svolto nella società, **D)** l'intensità dell'elemento psicologico del reato.

Quanto al requisito sub A si rileva che "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" è uno dei più importanti quotidiani dell'Italia meridionale, dove è maggiormente diffuso. Con 500.000 lettori nel giorno medio *la Gazzetta*, come viene usualmente chiamata, risulta uno dei più diffusi giornali del meridione e dell'Italia intera.

Quanto al requisito sub B, la gravità dell'offesa è massima sol che si consideri che l'illecito in questione si è attribuito agli imputati l'accertamento per confessione di tutti i capi di imputazione, estremamente gravi, per i quali sono tratti a giudizio.

Per il requisito sub C si è detto del ruolo della famiglia Riva e della Riva Forni Elettrici s.p.a. nell'economia nazionale, il che rivela la rilevanza dell'offesa sotto tale profilo.

L'ultimo requisito porterà il Tribunale ad una quantificazione massima trattandosi di ipotesi dolosa ed in considerazione delle modalità di svolgimento della condotta con l'utilizzazione del concetto del "patteggiamento" al fine di far credere al lettore, facilmente suggestionabile per il tecnicismo delle questioni, che con tale forma di definizione del procedimento la società abbia confessato a tutti gli effetti il compimento dei reati.

25. Dell'illecito deve rispondere oltre all'autore dell'articolo Cosimo Mazza, ed in solido con lui, il direttore responsabile della testata Giuseppe De Tomaso ex art 57 c.p. per omesso controllo. Risponde altresì del risarcimento la società Editrice Edisud s.p.a. ai sensi dell'art 11 della L. 47/1948 e comunque ai sensi dell'art 2049 c.c.

26. Infine ai sensi dell'art.12 della legge sulla stampa la parte convenuta dovrà altresì essere condannata al pagamento di una somma a titolo di riparazione, da liquidare in proporzione alla gravità dell'offesa, il tutto con liquidazione equitativa nella misura, per ciascun attore, di €50.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

La sentenza di condanna dovrà essere pubblicata sui principali quotidiani a diffusione locale e nazionale a spese del convenuto

Per le esposte ragioni, gli attori

CITANO

EDITRICE DEL SUD -EDISUD S.P.A., società editrice del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" con sede in Bari in VIA Scipione L'africano 264 p. iva 02492480724;

Cosimo MAZZA nato a Grottaglie il 6 Febbraio 1971 e residente in Taranto
Cod. fisc. MZZCSM71B06E205R;

Giuseppe De Tomaso, nato a Bari il 25 novembre 1956 residente a Turi - BA
direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", Cod. Fisc. DTMGPP56S25A662K;

Invitandoli a comparire innanzi al **Tribunale di Bari**, Giudice a designarsi ex art 168 bis cpc per l'**udienza del 30/06/2017**, ore di rito con la continuazione, con invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua contumacia per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

- a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in narrativa;
- b) per l'effetto condannarli in solido, al risarcimento danni per equivalente pecuniario in favore di ciascuno degli attori, con liquidazione equitativa nella misura che si indica in euro 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero nella misura maggiore o minore da ritenersi equa;
- c) condannarli inoltre, al pagamento in favore di ciascun attore di €50.000,00 a titolo risarcitorio ex art. 12 L.47/48, ovvero nella misura maggiore o minore da ritenersi equa;
- d) ordinare la pubblicazione a cura e spese dei convenuti della sentenza di condanna sui principali giornali locali e nazionali;
- e) condannare i convenuti in solido, ovvero ognuno in quanto di ragione, alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Si esibisce:

- copia stralcio pag 6 Gazzetta del Mezzogiorno 18 gennaio 2017;
- copia decreto che dispone il giudizio proc rgnr 938/2010
con salvezza di ulteriori istanze istruttorie nei termini ex art 183 comma 6 per la cui concessione sin da ora si fa istanza

ai fini del c.u. il valore della causa è superiore ad € 520.000

Taranto 1 marzo 2017

Avv. Bernardino Pasanisi

PROCURA SPECIALE AD LITEM EX ART 83 CPC

Io sottoscritto Claudio Riva (C. F. RVICLD56D28F205X), nella qualità di Presidente del C.d.a. di RIVA FORNI ELETTRICI S.P.A. (p.iva 007969220966) conferisco All'Avv Bernardino Pasanisi (C.F. PSNBNR67A15L049X) procura per la rappresentanza e difesa nel giudizio di cui all'antescritto atto, conferendogli tutti i poteri necessari all'espletamento dell'incarico difensivo. La presente procura si intende conferita per il presente grado di giudizio, anche per tutti i procedimenti speciali e cautelari in corso di causa, per l'eventuale appello, per l'eventuale fase esecutiva conseguente alla formazione del titolo esecutivo, ivi incluse le opposizioni esecutive. Dichiaro di essere stato informato sull'istituto delle mediazione facoltativa ed obbligatoria. Eleggo domicilio presso l'avv. Bernardino Pasanisi in Taranto, C.so Umberto 129.

1-3-2014

Riva Forni Elettrici S.P.A.

Il Presidente del C.d.A.

È AOSTO 4747A



PROCURA SPECIALE AD LITEM EX ART 83 CPC

Io sottoscritto Claudio Riva (C.F. RVICLD56D28F205X) conferisco All'Avv Bernardino Pasanisi (C.F. PSNBNR67A15L049X) procura per la rappresentanza e difesa nel giudizio di cui all'antescritto atto, conferendogli tutti i poteri necessari all'espletamento dell'incarico difensivo. La presente procura si intende conferita per il presente grado di giudizio, anche per tutti i procedimenti speciali e cautelari in corso di causa, per l'eventuale appello, per l'eventuale fase esecutiva conseguente alla formazione del titolo esecutivo, ivi incluse le opposizioni esecutive. Dichiaro di essere stato informato sull'istituto delle mediazione facoltativa ed obbligatoria. Eleggo domicilio presso l'avv. Bernardino Pasanisi in Taranto, C.so Umberto 129.

1-3-2017

Claudio Riva


È AUTOGRAFA



PROCURA SPECIALE AD LITEM EX ART 83 CPC

Io sottoscritto Fabio Arturo Riva (C. F. RVIFRT54L20F205X) conferisco All'Avv Bernardino Pasanisi (C.F. PSNBNR67A1SL049X) procura per la rappresentanza e difesa nel giudizio di cui all'antescritto atto, conferendogli tutti i poteri necessari all'espletamento dell'incarico difensivo. La presente procura si intende conferita per il presente grado di giudizio, anche per tutti i procedimenti speciali e cautelari in corso di causa, per l'eventuale appello, per l'eventuale fase esecutiva conseguente alla formazione del titolo esecutivo, ivi incluse le opposizioni esecutive. Dichiaro di essere stato informato sull'istituto delle mediazione facoltativa ed obbligatoria. Eleggo domicilio presso l'avv. Bernardino Pasanisi in Taranto, C.so Umberto 129.

Fabio Arturo Riva

1-3-2017
Fabio Arturo Riva

È AUTOGIRATA
M

PROCURA SPECIALE AD LITEM EX ART 83 CPC

Io sottoscritto Nicola Riva (C.F. RVINCL58H16F205Y) conferisco All'Avv Bernardino Pasanisi (C.F. PSNBNR67A15L049X) procura per la rappresentanza e difesa nel giudizio di cui all'antescritto atto, conferendogli tutti i poteri necessari all'espletamento dell'incarico difensivo. La presente procura si intende conferita per il presente grado di giudizio, anche per tutti i procedimenti speciali e cautelari in corso di causa, per l'eventuale appello, per l'eventuale fase esecutiva conseguente alla formazione del titolo esecutivo, ivi incluse le opposizioni esecutive. Dichiaro di essere stato informato sull'istituto delle mediazioni facoltativa ed obbligatoria. Eleggo domicilio presso l'avv. Bernardino Pasanisi in Taranto, C.so Umberto 12

1-3-2017

Nicola Riva



è 102047AFA



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al UNEP presso la Corte d'Appello di Bari, su richiesta dell'avv Bernardino Pasanisi ho notificato l'antescritto di citazione munito di procure in calce atto :

1) a EDITRICE DEL SUD -EDISUD S.P.A., società editrice del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" con sede in Bari in VIA Scipione L'africano 264 p. iva 02492480724, mediante consegna di copia conforme fattane nella sede della società a mani di

2) a Cosimo MAZZA nato a Grottaglie il 6 Febbraio 1971 e residente in Taranto in via G. Massari n. 8 Cod. fisc. MZZCSM71B06E205R, mediante spedizione di copia conforme a mezzo del servizio postale in plico racc a.r. nel predetto indirizzo di residenza in Taranto in via G. Massari n 8.....;

3) a Giuseppe De Tomaso, nato a Bari il 25 novembre 1956 residente a Turi – BA via Sant'Elia 1/d direttore responsabile del quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", Cod. Fisc. DTMGPP56S25A662K, mediante consegna di copia conforme fattane nel predetto indirizzo di residenza in Turi via Sant'Elia 1/d a mani di